

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE "SIBONEY."

Articolo 1

(costituzione)

ai sensi dell'art.36 e seguenti del codice civile è costituita la associazione denominata:

"SIBONEY L'associazione riunisce I cittadini cubani o di origine cubana residenti in Italia e inoltre tutti coloro

che vogliano sostenere le finalità dell' associazione.

L' associazione promuove attività di solidarietà sociale e agisce nel rispetto dell' art.10 D.lg: 460/97 per le organizzazioni non lucrative d'utilità sociale.

I contributi e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione ha sede in Besate (Mi), via Del Campo Breve, 1.

Essa:

- svolge attività non lucrative di utilità sociale, indicate nel successivo articolo e quelle a esse direttamente connesse;
- non distribuisce anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali che per legge e statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
- In caso di scioglimento per qualunque causa devolverà il patrimonio dell' organizzazione sentito l'organismo di controllo, ad altre associazioni, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 2

(Scopi)

L' associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta , personale e gratuita dei propri aderente , ha per scopo:

- favorire l'integrazione socio-culturale degli immigrati cubani in Italia , diffondendone i valori culturali;
- sostenere l'interrelazione fra cubani , italiani e altri gruppi etnici e culturali , perseguendo la coesione;
- salvaguardare i legami sociali culturali e affettivi della comunità cubana presente in Italia con la propria nazione d'origine e preservare l'identità culturale;
- promuovere manifestazioni culturali formative e informative turistiche e ricreative , atte a favorire gli scambi culturali interpersonali e a rafforzare i valore dell'amicizia e della solidaria reciproca ;
- promuovere iniziative fatte a divulgare le finalità dell'associazione.
- Si propone pertanto , come centro permanente di vita associativa , di favorire la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ed eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per conseguire i propri scopi l'associazione potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti vari;

b) diffondere gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici.

Si propone pertanto, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per conseguire i propri scopi l'associazione potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti vari;
- b) diffondere gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici.

L'associazione non ha fini politico-partitici e religiosi,

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato,
- è a scopo del personale.

Articolo 3

(Soci)

1. Sono soci coloro che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato.

L'iscrizione è libera a tutti i cittadini cubani o di origine cubana residenti in Italia e inoltre a tutti coloro che vogliono sostenere le finalità dell'Associazione, e comporta il versamento della quota associativa annuale stabilita.

I soci che non fossero in possesso della cittadinanza italiana devono essere in regola con le leggi migratorie.

2. I soci possono svolgere anche attività non retribuita.

3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato o consiglio.

4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Articolo 4

(Diritti e obblighi dei soci)

1. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri, in particolare diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

3. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Articolo 5

(Organi)

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il comitato o consiglio direttivo;
- il presidente;

- il collegio dei revisori dei conti;

Articolo 6

(Assemblea)

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma e fax).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

6. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo art. 16;
- stabilire l'ammortare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.